

Pubblicato il 05/09/2023

**N. 05447/2023 REG.PROV.CAU.**

N. 05653/2023 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), Associazione Wwf Italia Onlus, Associazione Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Lav, Lega Anti Vivisezione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento della circolare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9.2.2023 n. 72

Per quanto riguarda istanza cautelare presentata da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) il 31/7/2023:

per la sospensione degli effetti, oltre al suo annullamento, della circolare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9.2.2023, n. 72;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un sommario esame, tipico della presente fase, la domanda cautelare appare priva del requisito del *periculum in mora*, in quanto l'atto gravato (già definito quale mera "circolare esplicativa" dagli stessi Ministri che lo hanno adottato) è notoriamente inidoneo – per natura, forma e procedimento – ad incidere sulle puntuali previsioni del Regolamento sovranazionale, che sono quindi all'attualità pienamente cogenti e direttamente applicabili dai competenti Organi accertatori e giudicanti, nell'invariato testo dettato dal Legislatore europeo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge l'istanza cautelare.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Francesca Mariani

IL PRESIDENTE  
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO